



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 2032

Seduta del 31/07/2019

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019/2020

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Roberto Daffonchio

L'atto si compone di 73 pagine

di cui 67 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 "Calendario venatorio regionale";
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015";
- la l.r. 6 giugno 2019 n. 9 "Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019";
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 "Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

DATO ATTO di quanto previsto dall'art 18 c. 2 della legge 157/92, dagli articoli 24, 27, 34, 35, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale 16/2003, relativi alla disciplina integrativa della stagione venatoria;

ATTESO, altresì, che l'art. 4 della l.r. 7/2016 prevede:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- al comma 2, che i piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge restino efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/93;
- al comma 5, che tutti i provvedimenti adottati in base alla l.r. 26/93, restino efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla l.r. 7/2016;
- al comma 10, che le consulte faunistico-venatorie provinciali già costituite alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle funzioni provinciali da parte della Regione, continuino a svolgere le loro funzioni fino alla costituzione delle consulte faunistico-venatorie territoriali e, comunque, non oltre il 30 settembre 2017, fatta eccezione per la consulta faunistico-venatoria della Provincia di Sondrio;

DATO ATTO che le consulte faunistico-venatorie territoriali, di cui all'art. 16 della l.r. 26/93, nominate in data 18 aprile 2019 con decreto n. 291 del Presidente di Regione Lombardia, in sostituzione di quelle provinciali sopra citate, sono state successivamente convocate dai competenti dirigenti degli Uffici Territoriali Regionali in qualità di Presidenti delegati dall'Assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, per discutere e formulare le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2019/20;

PRESO ATTO che gli Uffici Territoriali Regionali hanno trasmesso, in esito alle consulte faunistico-venatorie territoriali di cui sopra, i relativi verbali contenenti le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2019/20, agli atti presso l'Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico-Venatorie della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

DATO ATTO della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, di anticipare, previo parere di ISPRA, l'apertura della caccia alle specie cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora (*Streptopelia turtur*) e merlo, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura;

CONSIDERATO che l'interesse ad avvalersi della facoltà di cui al punto precedente, per la stagione venatoria 2019/20, è stato manifestato esclusivamente dall'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, per le specie



Regione Lombardia

LA GIUNTA

cornacchia grigia, cornacchia nera e tortora (*Streptopelia turtur*);

RITENUTO, pertanto, di prevedere che l'eventuale applicazione della facoltà prevista dall'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, sia disposta con provvedimento del competente dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale;

RITENUTO necessario garantire, nel rispetto delle norme, l'uniformità a livello regionale di elementi minimi, salvaguardando per quanto possibile le specificità territoriali;

ATTESO che la necessità di un eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante fino al 1° ottobre, di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, può, in relazione all'andamento dell'annata agraria, manifestarsi anche successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di stabilire che, nell'ipotesi sopra descritta, il posticipo dell'apertura della caccia vagante venga disposto, nei termini sopra esposti, con provvedimento del competente dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale interessato;

VISTA la possibilità, per le regioni, di posticipare, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della L. 157/92, non oltre la prima decade di febbraio, i termini dell'esercizio venatorio in relazione a determinate specie e che, a tale scopo, sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi;

RITENUTO, pertanto, di prevedere che, nell'ipotesi sopra descritta, il posticipo della chiusura a determinate specie, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e previa acquisizione del parere di ISPRA, venga disposto con provvedimento del competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

RITENUTO, in relazione ai periodi di prelievo consentiti dalla l.r. 17/2004 per la caccia di selezione agli ungulati ed alla tempistica per la realizzazione dei censimenti della fauna stanziale, di prevedere che i competenti Dirigenti degli Uffici Territoriali Regionali approvino, con decreto, le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina e le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO di prevedere che l'eventuale integrazione di due giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004, sia disposta con provvedimento del competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

RITENUTO, pertanto, di approvare le integrazioni al calendario venatorio regionale di cui alla l.r. 17/2004, riguardanti la disciplina dell'attività venatoria per la stagione 2019/2020 per il territorio di competenza di ogni Ufficio Territoriale Regionale, di cui ai sette allegati da 1 a 7, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

Recepite tutte le premesse

1. di approvare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale n. 16/2003, le integrazioni al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2019/2020 per il territorio di competenza di ogni Ufficio Territoriale Regionale, contenute nei sette allegati, da 1 a 7, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che:
 - a. le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali siano approvate, con decreto, dal competente Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale;
 - b. l'eventuale anticipo dell'apertura e della conseguente chiusura della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, nel rispetto delle modalità ivi previste, sia disposto con provvedimento del competente dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale;

c. qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria, il competente dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale interessato disponga con proprio provvedimento il posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004;

d. qualora si valutasse di posticipare, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della L. 157/92, non oltre la prima decade di febbraio i termini dell'esercizio venatorio in relazione a specie determinate e previa acquisizione del parere di ISPRA, il competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi disponga con proprio provvedimento il posticipo della chiusura a determinate specie;

e. l'eventuale integrazione di due giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004, sia disposta con provvedimento del competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge